

STUDIO PARENTE
CONSULENZA LEGALE E AZIENDALE

dal 1924

Avv. ERENNIO PARENTE
Patrocinante in Cassazione

Avv. GIOVANNI CARLO PARENTE
Patrocinante in Cassazione

Avv. DONATELLA PARENTE
Avv. ANGELICA ALEXANDRA PARENTE
Avv. RAFFAELE PELLEGRINO
Avv. ARTURO MONGILLO
Avv. STEFANO MONTI
Avv. GIANLUCA BRIONNE
Avv. FRANCESCO MELITO
Avv. DANILO ROMAGNINO
Avv. ARIANNA BUCCI
Avv. GIOVANNI LIVIO SAMMATRICE
Avv. ANGELO CORSI

00187 ROMA
81, Via Emilia
Tel. 06 42020421 - Fax 06 42004726

Sito internet: www.studiolegaleparente.com
e-mail: studiolegale_parente@libero.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

Sez. 3^a Bis – R.G.n. 3290/2014

NOTA DI DEPOSITO

I sottoscritti avv.ti Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con Studio in Roma, via Emilia, 81, fax 06.42004726, in qualità di procuratori domiciliatari della sig.ra **MAGLIOZZI Francesca**

DEPOSITANO

Motivi aggiunti ritualmente notificati


ALLEGANO

- 1) Decreto n. 288 del 12.9.2014;
- 2) graduatoria definitiva di merito

Con riserva di inviare via pec copia conforme all'originale cartaceo degli atti e documenti relativi al presente giudizio.

Si chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate all'indirizzo PEC: avvgiovannicarlopARENTE@puntopec.it

Roma, 10 Novembre 2014

Avv.  Parente

Avv.  Monti

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEZIONE 3° BIS
RICORSO R.G. 3290/2014 – MOTIVI AGGIUNTI**

PER: la D.ssa **Francesca MAGLIOZZI**, nata a Formia (LT) il 3.8.1981 (C.F. MGLFNC81M43D708N), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente (PRNGNN63C11Z114I - PEC avv.giovannicarlopARENTE@puntopec.it) e Stefano Monti (C.F.: MNTSFN75L05F224T - PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org) in virtù di delega a margine del presente atto e domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81 (FAX: 06.42004726)

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;
e nei confronti

Sig.ra **MIRIZZI Manuela**, nata a Roma il 18/12/1976;

Sig.ra **SIMEONE Giustina**, nata a Napoli il 10/04/1975;

PER L'ANNULLAMENTO

del decreto n. 288 a firma del Direttore Generale De Angelis, datato 12.9.2014 (**all.to 1**), unitamente all'allegata graduatoria definitiva di merito, rettificata, (**all.to 2**) contenente l'elenco dei candidati che hanno concluso il concorso indetto con D.D.G n. 82, del 24.9.2012 per la docenza nella **Scuola Primaria** – Regione Lazio, nella parte in cui colloca la ricorrente nella posizione n. 373, con il punteggio complessivo di 67,00, assegnando alla valutazione dei titoli il punteggio di 2,00;

delego gli avv.ti
Giovanni Carlo Parente
e Stefano Monti a
rappresentarmi e
difendermi, sia
congiuntamente che
disgiuntamente, nel
presente procedimento,
conferendo loro ogni più
ampio potere e facoltà di
legge, nessuno escluso,
ivi compreso quello di
transigere, quietanzare,
incassare, presentare
motivi aggiunti e farsi
sostituire in udienza.

Ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 autorizzo il
trattamento dei miei dati
personali. Eleggo
domicilio presso lo
studio del primo in
Roma, Via Emilia, n. 81

Francesca Magliozzi
e Stefano Monti
8/9/14

di ogni altro atto presupposto e conseguente, comunque connesso, ivi espressamente comprese le determinazioni delle Commissioni deputate alla valutazione dei titoli e/o all'assegnazione dei punteggi, non cognite, relative alla ricorrente, nonché, ove occorra, il D.DG n. 60, del 29.4.2014.

F A T T O

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugnava la graduatoria conclusiva del concorso indetto con D.D.G n. 82, del 24.9.2012 per la docenza nella **Scuola Primaria** – Regione Lazio, che la collocava in posizione n. 373, lamentando che, pur avendo indicato on line il titolo di studio posseduto (diploma), questo non le era stato conteggiato nella graduatoria finale (nonostante il reclamo e vari inviti stragiudiziali), con conseguente decurtazione di due dei quattro punti spettanti.

Successivamente, con il decreto odiernamente impugnato, la graduatoria era rettificata e la ricorrente, sebbene non vi siano mutamenti di punteggi e/o di posizione, ritiene di doverla cautelativamente impugnare.

Nelle more, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 356, del 23.5.2014, il Ministro Giannini stabiliva che tutti i candidati idonei non vincitori del concorso indetto con DDG n. 82/2012 avrebbero avuto titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ad essere destinatari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tali ragioni, la resistente Amministrazione iniziava l'effettuazione delle convocazioni secondo l'ordine della graduatoria.

Accadeva, pertanto, non solo che le colleghe della ricorrente che la precedevano fossero convocate in servizio con priorità rispetto ad essa, ma anche che potessero opzionare sedi di servizio a lei gradite, quali quelle site in provincia di Latina.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritevoli di annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO CON D.D.G. N. 82, DEL 24.9.2012, NONCHE' DELL'ALLEGATO 4 AL MEDESIMO DECRETO.

VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 21.9.2012, N. 81.

ERRORE NEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2; 2, COMMA 4; 18, COMMA 2, DELLA L. N. 241/1990 (PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO). VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATO ED AMMINISTRAZIONE.

Come documentato in atti, al momento della compilazione della domanda on line la ricorrente dichiarava all'Amministrazione il proprio titolo di accesso, indicando espressamente, alle ore 16:11 del 4/11/2012, come risulta dall'attestazione estratta dal sito del Ministero, il possesso del diploma di istituto magistrale conseguito il 15/7/2000, con votazione 110/110 presso l'Istituto magistrale "Marco Tullio Cicerone" di Formia (LT) (cfr. pag. 3 dell'all.to 6 al ricorso introduttivo).

Contestualmente, nella successiva schermata on line, essa compilava la "*dichiarazione titoli valutabili*" ed, avendo appena qualche secondo prima indicato il diploma di Scuola Superiore, aggiungeva nell'apposita schermata la laurea in scienze della comunicazione, conseguita il 13/5/2006 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con la votazione di 100/110 (cfr. all.to 7 al ricorso introduttivo).

Ritenendo di avere così rappresentato all'Amministrazione tutti i titoli posseduti, svolgeva brillantemente la selezione e ne attendeva fiduciosa l'esito.

Ed infatti, come si evince dagli allegati 6 e 7 al ricorso introduttivo, la ricorrente documentava all'Amministrazione il possesso:

- del diploma di istituto magistrale conseguito il 15/7/2000, con votazione 110/110 presso l'Istituto magistrale "Marco Tullio Cicerone" di Formia (LT) (cfr. all.to 6 al ricorso introduttivo);
- laurea in scienze della comunicazione, conseguita il 13/5/2006 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con la votazione di 100/110 (cfr. all.to 7 al ricorso introduttivo).

Detti titoli risultano pacificamente presi in carico dal sistema informatico, come risulta dall'attestazione rilasciata a seguito dell'accesso on line al sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (all.to 9 al ricorso introduttivo).

Ciò posto, va rappresentato a codesto Ecc.mo Collegio che i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stati disciplinati dall'allegato n. 4 (all.to 10 al ricorso introduttivo) al bando di concorso, come peraltro indicato dall'art. 12 dello stesso.

Ebbene, detto allegato, per quel che concerne i titoli della ricorrente, prevede:

A.1.1.: 2 punti per la Laurea o **Diploma** di scuola secondaria di secondo grado che costituisce titolo di accesso alla classe di concorso (la ricorrente si è diplomata all'Istituto magistrale il 15.7.2000);

A.2.5: 2 punti per il "*Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma accademico di II livello superiore rispetto al titolo specifico di insegnamento*" (la ricorrente si è laureata il 13.5.2006).

Da quanto detto, deriva che alla ricorrente spettavano, per i titoli, **complessivi punti 4,00** e non 2,00 come ha disposto la Commissione.

Ad esito dell'accesso agli atti e della diffida inoltrata all'Amministrazione resistente, però, la D.ssa MAGLIOZZI ha potuto appurare che le è stata conteggiata la sola laurea (cfr. all.to 5 al ricorso introduttivo) e, paradossalmente, **non il titolo di accesso al concorso (diploma).**

La circostanza si riverbera sulla graduatoria concorsuale, inficiandola.

Ed infatti, la ricorrente avrebbe avuto diritto a collocarsi in migliore posizione, verosimilmente al n. 303 (salvo eventuali successive

modifiche della graduatoria, in virtù di provvedimenti giurisdizionali e/o di autotutela), con il punteggio complessivo di 69,00.

Ed invece, pur non essendo in dubbio il possesso dei titoli autocertificati, si trova in posizione n. 373, anche a seguito della rettifica dell'originaria graduatoria definitiva.

Il Ministero si trincerava dietro la propria procedura informatica, dichiarando che sono stati presi in considerazione solo i titoli inoltrati a sistema attraverso l'apposito modello di domanda denominato "dichiarazione titoli valutabili".

Ebbene, un tale modus operandi è assolutamente illogico ed irragionevole e certamente non rispondente alle prescrizioni del bando di concorso che, come noto, costituisce *lex specialis*.

Dispone, infatti, l'art. 12:

"1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio scolastico regionale competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

4. *L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.*

5. *Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo".*

Da quanto sopra discendono le seguenti considerazioni.

A) IL POSSESSO DEL DIPLOMA E' STATO DOCUMENTATO DALLA RICORRENTE IN PIENA CONFORMITA' ALLE PREVISIONI CONCORSUALI.

La ricorrente si è attenuta al bando di concorso, il quale prevedeva genericamente e senza ulteriori specificazioni che i titoli fossero dichiarati "*nella domanda di partecipazione al concorso*". Ebbene, è proprio ciò che ha fatto la D.ssa Magliozzi che, come si evince dall'all.to 6 al ricorso introduttivo, all'atto della compilazione della domanda on line ha indicato all'Amministrazione il possesso del diploma. Il bando,

infatti, non prevedeva che i titoli fossero indicati esclusivamente nell'apposito settore "titoli valutabili".

LA RICORRENTE HA ULTERIORMENTE COMPROVATO IL POSSESSO DEL DIPLOMA IN SEDE DI RECLAMO.

Sebbene l'art. 12, comma 4 del bando prevedesse la facoltà di regolarizzazione circa il possesso dei titoli e la ricorrente abbia inoltrato in sede di reclamo apposita raccomandata all'Amministrazione, sottolineando il possesso degli stessi, ciò non è valso ad ottenere la considerazione del diploma ai fini dell'attribuzione del punteggio. In proposito, per quanto detto sub a), senz'altro l'erronea inclusione del diploma nel riquadro "titoli valutabili" non può equipararsi ad una omessa dichiarazione, posto che il possesso del titolo era stato indicato, sempre in seno alla domanda di partecipazione, nel riquadro "titolo di accesso al concorso".

EQUIVOCITA' DELLE CLAUSOLE DEL BANDO. MANCANZA DI ISTRUZIONI PER L'INDICAZIONE DEI TITOLI NELLA PROCEDURA ON LINE.

Come emerge dalla piana lettura delle disposizioni concorsuali, la procedura on line è tassativamente ed obbligatoriamente prevista per la sola presentazione della domanda di partecipazione (art. 3, comma 3).

Alcuna disposizione del bando specifica che i titoli debbano essere documentati solo attraverso il modello di domanda denominato "dichiarazione titoli valutabili".

Né, inoltre, l'Amministrazione si è premurata di fornire ai candidati accurate istruzioni circa le modalità di allegazione dei titoli.

In tale quadro, non può non apprezzarsi l'equivocità del sistema elaborato dal M.I.U.R., posto che è sembrato irragionevole, in un unico contesto, inserire per una seconda volta un titolo appena menzionato quale titolo di accesso al concorso. La successiva schermata on line, infatti, sembrava riferirsi unicamente agli "ulteriori" titoli valutabili.

**IRRAGIONEVOLE ESCLUSIONE DAL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DEL TITOLO PREVISTO
OBBLIGATORIAMENTE PER L'ACCESSO AL CONCORSO.**

Ulteriore motivo di illegittimità per manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa consiste nel fatto che è stato escluso dal conteggio proprio il titolo di accesso al concorso.

ooo

Ciò posto, non sembra essere in alcun modo giustificabile l'operato dell'Amministrazione, che si è ostinata, nonostante il reclamo e la diffida, a non considerare un titolo documentato dalla ricorrente sulla base delle (generiche) previsioni del bando, il cui possesso, necessario per l'accesso, è stato peraltro successivamente ed ulteriormente comprovato.

Richiedere che esso, ai fini del conteggio, dovesse essere solo ed esclusivamente inserito on line nel riquadro "titoli valutabili" costituisce, pertanto, un inutile aggravamento del procedimento amministrativo, che non trova conforto alcuno nelle previsioni concorsuali.

Come noto, *"la leale collaborazione tra Amministrazione e privato costituisce un canone di livello superprimario indirizzato alla legislazione primaria ed alla normazione secondaria, le quali devono strutturare i singoli procedimenti amministrativi in modo da garantire*

l'osservanza del suddetto principio di leale collaborazione. Nei casi dubbi, tuttavia, l'espresso principio può intendersi alla stregua di un canone interpretativo del comportamento tenuto dalle parti" (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 16/02/2011, n. 282).

Ed inoltre, in subordine, una riscontrata "irregolarità", proprio perché l'inserimento dei titoli non era stato chiaramente disciplinato dal bando, *"ben avrebbe potuto indurre il responsabile del procedimento a richiedere la rettifica di istanze erranee o incomplete nella esplicazione di quel principio di regolarizzazione degli atti che si affianca a quello acquisitivo proprio dell'iniziativa di ufficio della fase istruttoria, sicché ne deriva che a fronte di documentazione ritenuta inidonea è onere dell'amministrazione completare l'istruttoria richiedendo all'interessato quanto necessario a tal fine"*. (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 30/07/2010, n. 3305).

I vizi in parola continuano a perpetrarsi con la graduatoria rettificata che, pertanto, risulta illegittima e meritevole di annullamento.

P.T.M.

alla luce di quanto detto, si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia annullare i provvedimenti impugnati, unitamente a quelli presupposti e conseguenti, comunque connessi.

Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi ai sottoscritti procuratori, antistatari.

Si dichiara che il presente ricorso è esente dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 8, l. n. 488/1999, perché verte in materia di pubblico impiego e la ricorrente percepisce un reddito inferiore ad euro 32.298,99 (art. 37, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge

15 luglio 2011, n. 111), come comprovato con documentazione in calce
al ricorso introduttivo.

Roma, 28.10.2014

Avv. Giovanni Carlo Parente

Avv. Stefano Monti